

**LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 12-07-2007
REGIONE ABRUZZO**

**Modifiche alla Legge Regionale 20.10.2006, n. 31
(Disposizioni per
la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle
case di
accoglienza per le donne maltrattate)**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 41
del 20 luglio 2007

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge*

ARTICOLO 1

(Modifiche all'art. 9 della L.R. 31/2006)

1. L'art. 9 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Gratuità)
1. In relazione ai progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi del precedente art. 3:
a) Le prestazioni dei centri antiviolenza sono rese a titolo gratuito;
b) La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino ad un massimo di 30 giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità".

ARTICOLO 2

(Modifiche all'art. 10 della L.R. 31/2006)

1. L'art. 10 della legge regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle

case di accoglienza
per le donne maltrattate), è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Assistenza economica)
1. I Comuni possono prestare assistenza economica alle
donne che vengono a
trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle
operatrici dei
centri anti violenza, di abbandonare il proprio ambiente
familiare e abitativo
in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali,
fisici e psicologici e
che si trovano nell'oggettiva impossibilità di rientrare
nell'abitazione
originaria".

ARTICOLO 3

(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo"

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel
"Bollettino
Ufficiale della Regione".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 12 luglio 2007